

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*



REGOLAMENTO

OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE

E

APPLICAZIONE DEL CANONE

**Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Reno Galliera
n°24 in data 30/11/2010 e modificato con deliberazioni n. 31 del 30/11/2011
e n. 47 del 27/11/2014**

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 3 - Il Funzionario addetto al canone

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1^ - OCCUPAZIONI

- Art. 4 - Occupazioni in genere di aree pubbliche

Capo 2^ - LA CONCESSIONE

- Art. 5 - Richiesta di occupazione
- Art. 6 - Istruttoria della richiesta – Termine del procedimento
- Art. 7 - Contenuto e rilascio della concessione
- Art. 8 - Durata e titolarità della concessione
- Art. 9 - Rinnovo, proroga e disdetta delle concessioni
- Art. 10 - Obblighi del concessionario
- Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 12 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 13 - Occupazioni abusive

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 14 - Oggetto del canone di concessione - Esenzioni
- Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone
- Art. 16 - Definizione dell'area e della durata dell'occupazione
- Art. 17 - Soggetti passivi

TITOLO IV - RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

- Art. 18 - Modalità di versamento e tempistica
- Art. 19 - Riscossione coattiva
- Art. 20 - Rimborsi
- Art. 21 - Sanzioni e contenzioso

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 22 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
 - per "**canone**", il corrispettivo dovuto all'Unione Reno Galliera per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in relazione alle funzioni e competenze svolte dall'Unione per tutti i Comuni aderenti a seguito del conferimento delle relative funzioni.
 - per "**concessionario**", il soggetto tenuto al pagamento del canone nei cui confronti sono rilasciati gli atti amministrativi che consentono l'occupazione;
 - per "**concessione**", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale l'Unione Reno Galliera concede l'occupazione suddetta, intendendosi, in ogni caso, con tale termine anche le concessioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per "**Funzionario Responsabile**" il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP);
 - per "**Regolamento**", il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - per "**occupazione**" o "**occupare**", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - per "**suolo pubblico**" o "**spazio pubblico**", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni aderenti all'Unione Reno Galliera, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, ogni altra area di proprietà privata gravata da pubblico passaggio;

Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato a norma degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che accorda agli Enti Locali la possibilità di assoggettare a regolamentazione e pagamento di un canone l'occupazione di aree pubbliche;
2. Il Regolamento disciplina il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico strumentali all'esercizio delle attività soggette a procedimenti autorizzatori, nelle materia trasferite dai Comuni alla competenza dell'Unione Reno Galliera, riportate all'art. 14. In particolare detta la disciplina circa le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione della tariffa e di applicazione del canone, la misure e le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza degli ambiti territoriali dell'Unione.
3. Il Regolamento persegue il fine di semplificare e mantenere l'unità del procedimento avviato dalle imprese per ottenere il rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori per il loro insediamento ed esercizio di attività.
Le norme del Regolamento sono inoltre finalizzate a semplificare la gestione e l'applicazione del canone ed a garantire una corretta utilizzazione delle aree

pubbliche, in modo da tenere conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività, tendendo infine a favorire le iniziative imprenditoriali locali, gli eventi di aggregazione e le manifestazioni ricreative e socioculturali.

4. Le presenti disposizioni regolamentari trovano applicazione in tutti i territori dei Comuni aderenti all'Unione Reno Galliera.
5. L'Unione Reno-Galliera, in relazione alla vigente Convenzione per lo SUAP ed alla esigenza di omogeneizzazione sul territorio, è competente alla determinazione delle relative tariffe per le fattispecie di competenza.

Art. 3 - Il Funzionario addetto al canone

1. È funzionario responsabile della gestione del canone il Responsabile dello SUAP.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il responsabile svolge le seguenti funzioni:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito atto di concessione o di diniego motivato;
 - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione;
 - cura annualmente gli avvisi di pagamento per i canoni annuali per occupazioni autorizzate negli esercizi precedenti;
 - predispone e aggiorna la modulistica inerente i procedimenti di richiesta e rilascio delle concessioni.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1^ - OCCUPAZIONI

Art. 4 - Occupazioni in genere di aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di uno dei Comuni aderenti all'Unione Reno Galliera, nonché di aree di qualsiasi natura destinate al pubblico passaggio, strumentali per l'esercizio delle attività per le quali lo SUAP rilascia autorizzazioni al loro esercizio, deve essere preventivamente concessa dall'Ufficio nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento.
2. Le occupazioni del suolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni, sono soggette a specifico provvedimento di concessione.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree pubbliche, nonché le aree mercatali e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore o uguale all'anno, anche se ricorrenti, e quelle realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concessi con atto avente durata annuale.
- 4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del precedente comma, possono essere giornaliere o di durata superiore.
- 5. Il canone per le concessioni permanenti decorre dal 1^a giorno del mese di occupazione.
- 6. Le concessioni di aree per l'esercizio del commercio o la vendita in area pubblica e dello spettacolo viaggiante sono integrate dalla disciplina dettata dagli specifici Regolamenti dell'Unione.

Capo 2^a - LA CONCESSIONE

Art. 5 - Richiesta di occupazione

- 1. Chiunque intenda occupare, in uno dei territori comunali dei Comuni aderenti all'Unione Reno Galliera, aree di cui all'art. 4, deve presentare allo SUAP apposita domanda, volta ad ottenere il rilascio dell'atto di concessione, previo pagamento delle spese e diritti di istruttoria del procedimento. Lo SUAP rilascia comunicazione dell'avvio del procedimento.
- 2. La domanda va redatta in marca da bollo, fatta eccezione per le esenzioni previste dalla legge, su apposito modulo inviato con modalità telematica allo SUAP.
- 3. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
- 4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
- 5. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda allo SUAP, come previsto dai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, comunica allo SUAP parere per il rilascio a sanatoria della concessione sanatoria ovvero, in caso contrario, per l'applicazione delle sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione del suolo pubblico, con ripristino dell'area e dei luoghi a totale cura e spesa dell'occupante.
- 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore ad un'ora e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo strettamente necessario al carico e scarico merci.

Art. 6 - Istruttoria della richiesta – Termine del procedimento

- 1. La domanda di concessione di occupazione del suolo pubblico è assegnata al Responsabile dello SUAP, il quale cura la procedura istruttoria, tenendo in particolare

considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché dell'estetica e del decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri Uffici comunali interessati, per via telematica, entro due giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Relativamente al procedimento di cui alla presente disciplina si applicano le norme del Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Reno Galliera n. 3 del 16 marzo 2010 e modificato con deliberazione del Consiglio n° 8 dell'11/02/2014.
3. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Nel caso siano necessari pareri o autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto riprende a decorrere dalla data in cui tali atti pervengono al Responsabile del procedimento.
4. Del rilascio della concessione lo SUAP dà notizia agli Uffici comunali cointeressati ed alle Autorità di controllo.

Art. 7 - Contenuto e rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile dello SUAP rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 5;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 10;
 - f) la facoltà di adeguare l'entità del canone, ai sensi del successivo art.15;
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito atto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna della concessione avviene se, per accertamento d'Ufficio, non risultano pendenze di natura economica in relazione a precedenti procedimenti avviati presso lo SUAP riferiti al richiedente ed a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato di avere corrisposto il canone nell'atto di concessione nella misura stabilita.

Art. 8 - Durata e Titolarità della concessione

1. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile dello SUAP, sulla base delle vigenti disposizioni, della domanda ed in ragione delle necessità organizzative, della sicurezza ed interesse pubblico.
2. Il Responsabile dello SUAP che rilascia l'atto cura la tenuta di apposita banca dati, dalla quale devono risultare gli estremi della scadenza di ogni occupazione concessa.

3. La concessione è rilasciata a titolo personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione fatta per le concessioni relative alle aree mercatali.
4. Nei casi di subingresso nella titolarità di esercizi in possesso di autorizzazione per l'attività principale è richiesta comunicazione allo SUAP.

Art. 9 - Rinnovo, proroga e disdetta delle concessioni

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza, fatta salva diversa indicazione disposta dalla disciplina vigente nel tempo, applicabile alla specifica tipologia di attività.
2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga, almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, allo SUAP, indicando la durata, i motivi della richiesta di proroga ed autocertificando la regolarità dei versamenti dei canoni dovuti per le occupazioni di suolo pubblico nel territorio dell'Unione Reno Galliera.
4. Il mancato pagamento del canone, relativo a concessioni in essere, costituisce motivo di diniego al rinnovo, alla proroga o al sub ingresso nella titolarità dell'atto di concessione.
5. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, ammessa dalla disciplina afferente l'attività principale, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo, autocertificando la regolarità dei versamenti dei canoni dovuti per le occupazioni di suolo pubblico nel territorio dell'Unione Reno Galliera.
6. In caso di rilascio di rinnovo o di proroga, il pagamento del relativo canone dovrà essere effettuato con i medesimi termini di cui all'art. 7, comma 4.
7. In caso di rinuncia anticipata alla concessione, il concessionario ha l'obbligo di darne comunicazione preventiva allo SUAP, consegnando l'originale del provvedimento. Le rinunce anticipate, regolarmente presentate, danno luogo alla restituzione o riduzione del canone versato, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione dell'occupazione.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi, per effetto dell'occupazione, tenendo indenne l'Unione Reno Galliera ed il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti preposti al controllo, l'atto che autorizza l'occupazione e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine, sicurezza e pulizia l'area che occupa;

- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate, secondo le modalità indicate dallo SUAP.
3. Nelle fattispecie nelle quali è ammesso il sub ingresso il titolare della concessione e le parti subentranti sono obbligate in solido al versamento del canone, per l'intero importo annuale, prima dell'atto di voltura della concessione. Lo SUAP non provvede alla voltura della concessione in favore del subentrante se non risultano assolti tutti gli adempimenti.

Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Responsabile dello SUAP, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di ordine o sicurezza pubblica o per cause di forza maggiore, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, sospensione o revoca temporanea della concessione per ragioni diverse da quelle indicate al precedente comma dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
3. Alla restituzione disciplinata al precedente comma provvede il Responsabile dello SUAP.
4. Cessate le cause che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, sino alla termine iniziale previsto, ad altri soggetti soltanto a seguito di rinuncia alla prosecuzione del rapporto del precedente destinatario del provvedimento.
5. L'accertamento da parte del Suap del mancato pagamento del canone o altre spese inerenti l'utilizzo dell'area comportano l'immediata sospensione della concessione fino al pagamento di quanto dovuto. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio per attività di commercio in area pubblica si computa a tutti gli effetti come assenza ingiustificata e causa di revoca dell'autorizzazione commerciale.
6. Il subentrante nella concessione di occupazione di area pubblica, purchè abbia regolarizzato il precedente mancato versamento degli oneri COSAP, può ottenere la cessazione degli effetti sospensivi dell'esercizio dell'attività, sempre che non vi siano ulteriori elementi ostativi.
7. Gli spuntisti di posteggi nei mercati o fiere non possono occupare l'area mercatale se non in regola con il versamento dei canoni dovuti per le occupazioni di suolo pubblico nel territorio dell'Unione Reno Galliera.

Art. 12 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione

1. E' causa di revoca della concessione:

- a) il mancato versamento, nei termini e nei modi stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti, nei modi e nei termini stabiliti da questo regolamento;
 - b) l'abuso, l'uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello previsto nell'atto di concessione, esercitato da parte del titolare e dei suoi collaboratori;
 - c) Il mancato ed ingiustificato utilizzo del posteggio nelle aree mercatali.
2. E' causa di decadenza della concessione:
- a) Il venire meno del titolo abilitante per l'attività per la quale viene occupato il suolo pubblico oggetto di concessione.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatte salve le fattispecie previste dalla legge per le quali sia ammesso il subingresso nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività insistente sull'area pubblica;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. I provvedimenti di revoca, decadenza o estinzione prevista dalla lett. b) del precedente comma, assunti dal Responsabile dello SUAP in corso d'anno, non comportano la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonerano dal pagamento di quello ancora dovuto e degli eventuali ulteriori diritti.

Art. 13 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine della scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, previa richiesta ai sensi dell'art. 5, comma 3, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima;
 - c) le occupazioni di aree ulteriori rispetto a quelle oggetto di concessione;
3. Le occupazioni abusive ai fini dell'applicazione del canone, comunque dovuto, sono considerate occupazioni temporanee, alle quali non possono essere applicate le agevolazioni di cui all'art. 16.
4. In caso di occupazione abusiva, la Polizia Municipale, previo verbale di accertamento e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni di legge, può disporre per la rimozione dei materiali e deve **riferire** all'Amministrazione di competenza in merito alla eventuale demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo e dei beni pubblici.
5. Agli occupanti abusivi viene assegnato un termine per adempiere alle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità competente, trascorso il quale, vi provvede l'Ufficio interessato, addebitando agli occupanti le spese inerenti e conseguenti.
6. Alle occupazioni abusive, a cura del Responsabile dello SUAP, a cui viene inviata copia del verbale di contestazione dell'infrazione, è applicata la sanzione pecuniaria, di cui all'art. 21, in base all'ammontare del canone per le corrispondenti occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al precedente

comma. Qualora dal verbale di accertamento e contestazione della violazione non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

7. Resta a carico dell'occupante ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
8. Il verbale è redatto dalla Polizia Municipale o da altro Pubblico Ufficiale o dai funzionari abilitati ai sensi dell'art. 1, dal punto 179 al 181 della L. 296/2006.

TITOLO III: CANONE DI CONCESSIONE

Art. 14 - Oggetto del canone di concessione - Esenzioni

1. Le fattispecie di occupazione di spazi che danno luogo all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico di cui al presente Regolamento sono quelle relative alle attività di seguito elencate:
 - a) banchi di vendita o di esposizione o di scambio di beni sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici;
 - b) spettacoli viaggianti;
 - c) manifestazioni temporanee o feste campestri;
2. È assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Il pagamento del canone di concessione per l'occupazione del suolo non esime i soggetti interessati da ogni altro adempimento previsto dalle vigenti discipline.
4. Il canone di concessione di cui al presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale dell'Unione Reno Galliera.
5. Sono totalmente esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;
 - b) le occupazioni realizzate da enti o associazioni, per iniziative celebrative, politiche, sportive, sindacali, culturali, religiose, assistenziali, con finalità sociali, umanitarie, che non comportano attività di vendita e somministrazione;
 - c) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS;
 - d) le occupazioni realizzate dalle associazioni di cui punto b) per iniziative a cui il Comune, anche congiuntamente ad altri Enti Pubblici, concede, con atti deliberativi, il patrocinio con esenzione della Cosap. L'esenzione dal pagamento della Cosap può riguardare l'intera area occupata o parte di essa, con allegata planimetria;
 - e) le occupazioni occasionali di durata non superiore ad un'ora e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo strettamente necessario al carico e scarico merci, di cui all'art. 5, comma 6;
 - f) eventi o manifestazioni previo motivato parere favorevole della Giunta Comunale.

Art. 15 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato in relazione ai seguenti elementi, mediante i quali l'Unione Reno Galliera pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività:
 - classificazione del territorio dell'Unione;
 - entità della occupazione, espressa in metri quadrati;
 - durata della occupazione;
 - valore economico dell'area in relazione al tipo di attività esercitata dal concessionario.
2. La Giunta dell'Unione Reno Galliera delibera, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, la tariffe base per l'applicazione del canone a valere dal 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce il Bilancio di Previsione stesso. In mancanza di tale atto si intendono confermate le tariffe in vigore.
3. Gli importi di tariffa e canone sono rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre degli anni precedenti.

Art. 16 - Definizione dell'area soggetta a canone ed agevolazioni

1. Il canone è commisurato alla entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, effettivamente realizzata con le attrezzature e installazioni, come individuate nel provvedimento di concessione. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della misurazione della occupazione, non si considerano gli spazi o tratti intermedi materialmente non occupati che servono all'uso diretto dell'area occupata.
3. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato attrezzate la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posteggio o stand assegnato con l'atto di concessione.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Per occupazioni di spettacolo viaggiante superiori a 100 metri quadri, per singola attrazione, l'area eccedente è calcolata in ragione del 50%.
7. Per occupazioni non eccedenti i dieci metri quadri la tariffa è calcolata per superficie equivalente a tale estensione.
8. Alle occupazioni superiori ai 14 giorni, anche se non continuativi, con riferimento alle giornate eccedenti tale periodo, si applica l'abbattimento della tariffa pari al 50%.

9. Alle occupazioni temporanee giornaliere, relative al commercio o alla vendita in area pubblica, superiori alle 6 ore di esercizio, si applica un incremento del 50% della tariffa della spunta.
10. La durata dell'occupazione è calcolata:
 - a. per le occupazioni permanenti in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese superiori ai quindici giorni;
 - b. per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni in cui si protrae l'occupazione, considerando per intero le eventuali frazioni di giorno.
11. Per le attività politiche, culturali, ricreative, sportive, nelle aree non esentate ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. b) è previsto un abbattimento del 80% sulla tariffa base.
12. Per lo svolgimento di attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, condotte da operatori professionali, è previsto un abbattimento del 50%.
13. Le suddette agevolazione sono tra loro cumulabili.

Art. 17 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di più occupanti, di fatto o di diritto, questi sono tenuti in solido al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione dell'area pubblica.
3. Nelle ipotesi di sub ingresso nella concessione, i subentranti sono tenuti al pagamento in solido con il soggetto titolare della concessione risultante alla data del 31 dicembre precedente l'atto di cessione dell'attività. Lo SUAP non provvede alla voltura della concessione in favore del subentrante se non risultano assolti tutti gli adempimenti.

TITOLO IV: RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 18 - Modalità di versamento e tempistica

1. Gli oneri relativi alla concessione dell'area pubblica devono essere versati anticipatamente all'occupazione dell'area o nelle tempistiche previste dai successivi commi.
2. Per le occupazioni permanenti, il versamento del canone relativo all'anno di concessione deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno stesso.
3. Le variazioni per incremento dell'area occupata in corso d'anno comportano il rilascio di un atto integrativo alla concessione e danno luogo al pagamento del canone relativo, dal 1° giorno del mese della variazione dell'occupazione, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno.
4. Il versamento del canone va effettuato secondo le modalità impartite dallo SUAP.
5. E' ammessa la facoltà del titolare di più concessioni permanenti di versare gli importi dei relativi canoni in momenti diversi, purchè entro il termine di cui al comma 3 2.

6. Il mancato pagamento nei termini temporali di cui al comma 1 e 2 comporta oltre alla corresponsione degli interessi legali di mora, la maggiorazione del canone di concessione del 20% se il pagamento è effettuato entro i 4 mesi successivi alla scadenza e del 40%, calcolati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se effettuato entro l'anno solare.

Art. 19 - Riscossione coattiva

1. Alla riscossione coattiva del canone, delle sanzioni, degli importi per recupero forzoso dovuto a seguito di occupazione abusiva di cui all'art. 13, delle spese sostenute per la rimozione dei materiali e manufatti, per la rimessa in pristino dei luoghi, si procede affidando la funzione agli Uffici dell'Unione Reno Galliera e delle Amministrazioni cointeressate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 20 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Responsabile dello SUAP.
2. Il procedimento per il rimborso si deve concludere entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta documentata di rimborso.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Art. 21 - Sanzioni e contenzioso

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 50 a € 500, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni abusive:
 - a) lo SUAP applica l'indennità pari al Canone maggiorato del 50%;
 - b) la Polizia Municipale irroga la sanzione amministrativa non inferiore alla somma stabilita alla lettera a) e non superiore al doppio.
4. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.
5. Le controversie concernenti la determinazione del canone di concessione - se e per quanto dovuto - restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.
6. Secondo le procedure della legge 689/1981, gli scritti difensivi avverso i verbali di contravvenzione redatti dalla Polizia Municipale sono presentati al Sindaco del Comune nel quale è avvenuta la violazione, entro 30 giorni dalla notifica.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo dell'Unione Reno Galliera. I canoni di concessione sono deliberati dalla Giunta dell'Unione.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le fattispecie di occupazione di suolo pubblico concesse dall'Unione Reno Galliera.
3. I Regolamenti comunali in materia di concessione di occupazione di suolo pubblico trovano applicazione in quanto non incompatibili con la presente disciplina.
4. Per quanto non disposto dal Regolamento si applica la normativa vigente in materia.
5. E' abrogato il testo del precedente Regolamento dell'Unione in materia, integralmente sostituito dal presente.